



**STUDIO BETTERA**

Prof. Pierluigi Bettera  
Dottore Commercialista  
Revisore Ufficiale dei Conti



## ***LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI: LO "SPLIT PAYMENT"***

Nell'ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo "antievasione" per il versamento dell'IVA all'Erario, in base al quale l'Iva a debito viene versata direttamente dal cliente (Ente pubblico) relativamente alle fatture da questo ricevute.

Il nuovo metodo, lo "split payment", trova applicazione per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile dall'1.1.2015.

A seguito del mancato incasso dell'IVA del cedente/prestatore, l'applicazione del nuovo metodo comporta una diminuzione dell'IVA a debito da considerare in sede di liquidazione periodica e di conseguenza un aumento dei saldi a credito nei confronti dell'Erario.

Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2015, verrà accreditato al fornitore il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A. al netto dell'IVA indicata in fattura. Tale imposta viene sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.

E' esclusa l'applicazione dello "split payment" da parte dei lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito".



L'applicazione del nuovo metodo in esame interessa le fatture emesse nei confronti dei seguenti soggetti:

Stato
Organi dello Stato anche se aventi personalità giuridica
CCIAA
Istituti universitari
ASL ed enti pubblicitari
Enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico, di assistenza e beneficenza e di previdenza

Va evidenziato anzitutto che il nuovo metodo, sopra esaminato, non è previsto dalla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE per cui l'applicazione dello stesso è subordinata al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell'UE.

Tale disposizione va coordinata con il citato art. 6 comma 5, ai sensi del quale per le cessioni/prestazioni effettuate a favore degli Enti Pubblici l'IVA è esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Per tali operazioni quindi:

- l'imposta diventa esigibile al pagamento della fattura da parte dell'Ente pubblico
- in tale momento l'ente pubblico non provvede al pagamento dell'IVA al cedente/prestatore, ma la slitta in favore dell'Erario

Gli adempimenti connessi all'applicazione delle nuove disposizioni sopra esaminate possono essere così sintetizzati:

- il fornitore emette la fattura nei confronti dell'Ente pubblico addebitando l'IVA a titolo di rivalessa ex art. 18 DPR n. 633/72;
- il cliente (Ente pubblico) effettua 2 distinti pagamenti, o meglio splitta il pagamento in 2, ossia:
  - versa al fornitore il corrispettivo della cessione di beni/prestazioni di servizi



## STUDIO BETTERA


Prof. Pierluigi Bettera  
Dottore Commercialista  
Revisore Ufficiale dei Conti



(senza IVA);

- versa all'Erario l'IVA

L'IVA all'atto del pagamento della fattura non concorre alla determinazione del saldo della liquidazione periodica in capo al cedente/prestatore, in quanto il relativo versamento è effettuato direttamente all'Erario da parte dell'Ente pubblico.



### *Esempio*

La Alfa Srl (soggetto mensile) ha emesso in data 13.1.2015 una fattura al Comune di Verona (imponibile euro 30.000,00) con "IVA ad esigibilità differita".

In fattura va evidenziato che l'IVA addebitata riduce il credito (debito per il Comune) da pagare.

#### Fattura n. 5 del 13.1.2015

Imponibile	€ 30.000,00
IVA 22%	€ 6.600,00
<b>Totale fattura</b>	<b>€ 36.600,00</b>
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	€ 6.600,00
<b>Netto da pagare</b>	<b>€ 30.000,00</b>

*Operazione con "scissione dei pagamenti"*

*Lo studio Dr. Bettera è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.*